

Amts-Blatt



zur Laibacher Zeitung.

N^o. 17.

Samstag den 8. Februar

1840.

Gubernial-Verlautbarungen.

N^o. 138.

(3)

N^o. 1786.

POLIZZA D'INCANTO.

Per l'impresa da legatore di libri occorrenti all' I. R. Governo della Dalmazia, e agli altri Uffici pubblici non provveduti di pauschale, sì politici che giudiziarii, economici, finanziari ed Istituti della pubblica istruzione esistenti in Zara. — 1. La deliberazione si farà al pubblico incanto nel giorno 2 Aprile 1840 alle ore 11 del mattino nell'Ufficio dell' I. R. Procura Camerale in Zara alla presenza dell' I. R. Consigliere Governiale Procuratore Camerale, e dell' I. R. Capo Ragionato Provinciale. — La deliberazione seguirà a favore del miglior offerente, e dietro la governiale approvazione avrà luogo la stipulazione del relativo Contratto. — 2. Sarà libero a chiunque di aspirare all'impresa, semprechè nel caso di ottenuta aggiudicazione faccia eseguire i lavori da un legatore di conosciuta capacità. — 3. L'impresa sarà durativa per un triennio dal 1^o Luglio 1840 a tutto Giugno 1843, e conseguita la miglior offerta per tale periodo, si passerà ad sperimentare l'asta dell'impresa medesima per anni sei consecutivi, cioè dal 1^o Luglio 1840 a tutto Giugno 1846, e resterà libero al Governo di dare preferenza a quello che rimarrà deliberatario per un triennio, o a quello del sessennio, ritenuta l'accettazione dell'una o dell'altra offerta, secondo che parerà e piacerà al Governo. — 4. La legatura dei protocolli appartenenti alla Registratura, nonchè i protocolli e giornali di Cassa dovrà effettuarsi rispettivamente presso gli Uffici a cui appartengono, nè potrà essere altrove eseguita sotto pena della perdita dei lavori, e della rescissione del Contratto. — La legatura all'incontro dei libri, de' premj pel Ginna-

sio, pella Scuola normale, e per le Scuole elementari minori in Zara, che viene pure esclusivamente concessuta all'imprenditore, potrà effettuarsi al domicilio dell'imprenditore stesso, come pure delle altre opere, che facesse d'uopo di legare. — 5. I prezzi, che serviranno di base alla prima voce fiscale, vengono indicati nella Tabella qui appiedi. — 6. Le offerte di ribasso dovranno farsi dagli aspiranti sulla generalità degli articoli, indicando la minorazione della somma in ragione di un tanto per cento. In riguardo a quei lavori da legatore, che non sono compresi nella suddetta Tabella, si passerà col deliberatario ad un convegno, e sarà però in facoltà dell'Erario nel caso che il medesimo deliberatario non si adattasse a prestarvisi pei prezzi stabiliti per tali lavori, di farli eseguire da altri senza che il contraente possa pretendere lo scioglimento del Contratto. — 7. Appena ricevuto l'incarico, dovrà l'imprenditore in tutti li casi prestarsi all'eseguimento dei lavori, e ritrarne quindi dal rispettivo Direttore degli Uffici d'ordine o altro Capo d'Ufficio, il bono indicante la qualità del registro legato, ed il numero dei fogli contenuti. — 8. Dopo trascorso il mese, tali boni saranno presentati dall'imprenditore all' I. R. Ragioneria con apposita domanda scritta, onde ne sia liquidato il compenso, e promosso il decreto di pagamento. — 9. La legatura di protocolli, indici ecc. dovrà eseguirsi in modo consistente, ed impiegata all'uopo della pelle di buona qualità. Egualmente pei fascicoli ad uso della Registratura dovrà essere adoperato del cartone consistente, e le fetucce relative dovranno essere di lino e non di cotone. — Se i lavori non saranno eseguiti a dovere, sarà libero ai Direttori degli Uffici di ordine di rifiutarli, e

di non rilasciare conseguentemente il bono all'imprenditore. — 10. Onde evitare ogni arbitraria lentezza o dilazione nell'eseguimento e consegna dei lavori ordinati, l'Ufficiocommittente fisserà all'imprenditore un termine proporzionato all'entità del lavoro rispettivo. Per ogni caso di sorpasso dei termini fissati, i quali dovranno indicarsi sempre in iscritto nel foglio di ordinazione, l'imprenditore sarà assoggettato alla penalità di fior. 5. — 11. Ogni concorrente all'asta per garantire i diritti, che derivano all'Erario in confronto al deliberatario da tale incanto, dovrà depositare sul tavolo della Commissione, prima che incomincino gl'incanti, una cauzione di fiorini duecento in moneta sonante od in obbligazioni di Stato, secondo l'ultimo valore di borsa, oppure in pieggerie prammatiche pupillari, giusta il §. 230 del Codice Civile Universale. — 12. Verranno ammesse le offerte scritte (polizze secrete) da presentarsi suggellate, corredate dal vadio esprimente l'offerta importo di arrenda, tanto in cifre che in lettere, e saranno da consegnarsi o prima dell'atto della subasta alla Commissione incaricata della licitazione, ovvero durante l'Asta. — L'offerta non potrà ritenere alcun richiamo sopra altre offerte colla promessa di un ribasso alla pervenuta ultima offerta. — 13. Le offer e non devono contenere alcuna condizione, che non concorda con quelle della presente polizza d'incanto, ma bensì l'esplicita dichiarazione, che l'offerente sarà per osservare esattamente le disposizioni contemplate dalla polizza stessa. — 14. Tutte le offerte scritte saranno dalla Commissione all'incanto in presenza di tutti gli aspiranti aperte e pubblicate dopo terminati li verbali esperimenti di Asta, ossia dopo che gli offerenti avranno dichiarato di non poter fare alcuna ulteriore offerta. — 15. Qual deliberatario dell'appalto verrà considerato senza ulteriore incanto quegli che o nell'esperimento verbale, o giusta la offerta scritta, risulterà il miglior offerente in quanto che tale miglior offerta da per sé fosse qualificata all'ammissione, ed alla conclusione del contratto di appalto. — In tale incontro poi, se le offerte verbale e scritta fossero eguali, verrà data preferenza alla verbale; fra due o più uguali offerte scritte, a quella per cui deciderà l'estrazione a sorte da effettuarsi immediatamente dalla Commissione all'incanto. — 16. L'atto di licitazione resta obbli-

gatorio pel miglior offerente subito dal momento della data offerta, pel Governo poi dal giorno in cui sarà seguita la intimazione della riservatasi ratifica, motivo per cui s'intenderà il miglior offerente aver rinunciato a quanto viene stabilito dal §. 862 del Codice Civile Universale circa l'accettazione delle promesse. — 17. Sopra il ratificato protocollo d'incanto verrà esteso il formale contratto, di cui il deliberatario dovrà sopportare la spesa del bollo per un esemplare. — Qualora poi il deliberatario si rifiutasse di firmare un tal contratto, in tal caso dovrà il ratificato protocollo d'incanto tenere le veci del formale contratto, il quale in allora verrà munito a spese del deliberatario col prescritto bollo, e sarà in facoltà ed in arbitrio del Governo o di obbligarlo all'adempimento delle determinazioni del Contratto, o di dichiarare sciolto il Contratto stesso, facendo provvedere le contrattate prestazioni e forniture da altri individui, e per qual si voglia prezzo, e pretendere le maggiori spese, che derivarne potessero in confronto al succitato Contratto dal ridetto deliberatario. — D'altronde ogni e qualunque risparmio che risulter potesse, dovrà rimanere a beneficio dell'Erario, come pure a suo beneficio verrà in tal caso confiscata la prestata cauzione. — Eguali diritti spettano all'Erario, qualora l'imprenditore non fosse per adempiere esattamente anche ad un solo punto dello stipulato Contratto. — 18. Nel caso in cui per qualunque siasi difetto dell'imprenditore, da essere riconosciuto in via amministrativa per parte del Governo, dovesse il Governo medesimo procurarsi in altro modo gli occorrenti lavori, sarà l'imprenditore colla sua cauzione tenuto responsabile della differenza risultata a danno dell'Erario, che dovrà rifondere parimenti in via amministrativa colla base delle liquidazioni, che verranno compilate dall'I. R. Ragioneria, le quali saranno tenute come ineccepibili. Sarà quindi in detto caso libero al Governo di dichiarare sciolto il Contratto, procedendo alla subasta a danno, spese e pericoli dell'imprenditore decaduto e della sua cauzione. — 19. Il Contratto passa anche negli eredi del deliberatario, in caso di morte, per tutta la durata del Contratto, qualora il Governo non trovasse preferibile di sciogliere in tal caso il Contratto stesso. 20. Le parti contraenti rinunziano al rimedio legale della lesione oltre la metà.

S P E C I F I C A

Dei prezzi che si propongono per prima voce d'Incanto pell'impresa delle fatture da librajo, occorrenti ai pubblici Uffici in Zara.

Numero d'ordine		Prezzo		Osservazioni
		fiori	k.	
1	Per legatura di un registro di carta reale di 100 fino ai 150 fogli, in cartoni doppio, coperto di carta levicata con ischenale e punte di pelle	1	26	(ad 1 e 2)
2	<i>idem</i> di carta imperiale	1	35	Tutti que' Registri oltre 150 fogli verranno pagati con k.
3	<i>idem</i> in carton semplice, coperto di carta levicata	—	38	15 per ogni 50 fogli di aumento, e in
4	<i>idem</i> senza cartone alla rustica (brochure)	—	14	proporzione di tale
5	<i>idem</i> sino ai 20 fogli . id. . . id.	—	4	ragguaglio.
6	Per un libro in ottavo di qualunque numero di fogli con ischenale, punte di pelle, breve e doratura	—	24	(ad 3 e 4)
7	<i>idem</i> in semplice cartone, con coperte di carta levicata	—	17	Verrà aumentato il
8	<i>idem</i> in tutta pelle con breve e dorature	—	38	prezzo di k. 5 per
9	Pei libri de' premj di varia grandezza, col nome del premiato, doratura, schenale e punte di pelle, al volume	—	28	ogni 50 fogli di aumento oltre 150 fogli, e così in proporzione.
10	Per legatura delle notificazioni con semplice braghetta sino a 10 fogli	—	2	
11	Per tagliare ed alfabettare un repertorio	—	28	
12	Per ogni taglio di risma di carta di qualunque grandezza	—	9	
13	Fascicoli con fettucce in due pezzi o in un pezzo solo coperti con carta levicata	—	24	

ZARA 28 Novembre 1839.

G. de FELICINOVICH
Capo Ragionato.

LAGARDE
Consigliere di Contabilità.

Kreisämthliche Verlautbarungen. Stadt- und landrechtliche Verlautbarungen.

8. 156. (2)

Nr. 633.

3. 130. (3)

Nr. 234.

Verlautbarung.

Bei der Glavarischen Armenfondsherrschaft Landpreis wird am 26. Februar d. J. verschiedenes herrschaftliches Getreide, als: 100 Merling Weizen, 40 Merling Korn, 40 Merling Gerste, 400 Merling Haber, 150 Merling Haideu, 70 Merling Hirse und 20 Merling Rukuruß, am 27. Februar d. J. oder bei 150 Eimer herrschaftlicher Wein vom Jahre 1839 licitando verkauft werden. — Die Licitationsbedingnisse, so wie auch die Licitationswaaren können auf der Herrschaft selbst eingesehen werden.

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in

Krain wird bekannt gemacht: Es sey über Ansuchen des Joseph Valentin Hudabiumig, als erklärter Erbe, zur Erforschung der Schuld nach dem am 26. October v. J. verstorbenen Defizienten Priester Johann Hudabiumig die Tagsatzung auf den 24. Februar 1840 Vormittags um 9 Uhr vor diesem k. k. Stadt- und Landrechte bestimmt worden, bei welcher alle Jene, welche an diesen Verlaß aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu stellen vermeinen solchen so gewiß anmelden und rechtsgeltend darthun sollen, widrigens sie die Folgen

des §. 814 b. C. B. sich selbst zuzuschreiben haben werden.
 Laibach den 18. Jänner 1840.

Ämliche Verlautbarungen.

Z. 146. (3) Nr. 41.
Strassen- Licitations- Verlautbarung.
 Wegen Uebernahme der an den Staatsstrassen des Krainburger Strassenbau- Commissariates mit löblichem Baudirections- Decrete vom 6. und 17. L. M., für das M. J. 1840 zur Ausführung genehmigten Kunstbauten werden die Licitations- Verhandlungen, und zwar: bei der k. k. Bezirksobrigkeit Michelskirchen zu Krainburg über die Gesamtsumme von 3094 fl. am 15., bei der Bezirks- Expositur zu Neumarkt über die Gesamtsumme von 1379 fl. 24 kr. am 17., bei der Bezirksobrigkeit Radmannsdorf über die Summe von 627 fl. 27 kr. am 19., und endlich bei der Bezirksobrigkeit Weissenfels zu Kronau über die Gesamtsumme von 7247 fl. 55 kr. am 20. Februar l. J., überall Vormittags in den gewöhnlichen Amtsstunden von 9. bis 12, und nöthigen Falls auch Nachmittags von 3 bis 6 Uhr abgehalten werden. — Zu diesen Verhandlungen sind demnach hiemit alle Unternehmungslustigen mit dem Beisatze vorgeladen, daß die diesfälligen Baudenken, Vorausmassen, Boupläne und die hohen Orts sanctionirten Licitations- Bedingungen bei dem gefertigten Strassenbau- Commissariate täglich, und am Tage der Licitation auch bei den genannten Bezirksobrigkeiten eingesehen werden können, und daß schriftliche Offerte gehörig abgefaßt, und mit dem vorgeschriebenen 5 % Badium versehen nur vor Beginn der mündlichen Versteigerung angenommen, später einkaufende hingegen nicht beachtet und daher zurückgewiesen werden. — K. K. Strassenbau- Commissariat. Krainburg, am 30. Jänner 1840.

Z. 140. (3)

N a c h r i c h t.

Das Amtlocale der k. k. illyrischen Kammerprocuratur befindet sich vom 5. Februar l. J. an, im dritten Stocke des Heinrich Hohn'schen Hauses am Hauptplaze Nr. 262.

Vermischte Verlautbarungen.

Z. 150. (2) Nr. 5005.
E d i c t.
 Von dem Bezirksgerichte der Umgebungen Laibach wird hiemit bekannt gemacht: Es sey

in der Executionssache des Herrn Dr. Dvijaß, Curator des als Verschwenker erklärten Mathias Schidan von Saduor, wider Martin Moscherz von Stephansdorf, wegen aus dem gerichtlichen Vergleich ddo. 19. April l. J. schuldiger 700 fl. c. s. c. die Feilbietung der dem Executen Mart. Moscherz gehörigen, zu Stephansdorf Nr. 6 gelegenen, der Galt Neuwelt und Jamnigshof sub Urb. Nr. 1. et 2 dienstbaren, gerichtl. auf 1727 fl. 40 kr. geschätzten $\frac{1}{12}$ Hube sammt An- und Zugehör bewilligt, und deren Vornahme auf den 27. Februar, 26. März und 27. April 1840, jedesmal Vormittags um 9 Uhr in loco der Realität zu Stephansdorf mit dem Anbange anberaumt worden, daß diese Realität, falls sie bei der ersten und zweiten Feilbietung nicht wenigstens um den Schätzungswert an Mann gebracht werden könnte, bei der dritten auch unter demselben hintangegeben werden würde. Die Licitationsbedingungen und das Schätzungsprotocoll können täglich hieramts eingesehen werden. Uebrigens wird zugleich bemerkt, daß jeder Kauflustige 5% des Schätzungswertes als Badium an die Licitations- Commission zu erlegen haben wird.

Laibach am 13. December 1839.

Z. 151. (2)

E d i c t.

Nr. 70.

Von dem Bezirksgerichte Idria wird hiemit bekannt gemacht: Es habe über Ansuchen des Thomas Zigalle von Dolle, wegen ihm aus dem Urtheile ddo. 8. Juni 1831 schuldiger 300 fl. sammt Zinsen und Kosten in die executive Feilbietung der dem Schuldner Lorenz Nagode urbarmäßig Raubigh gehörigen, zu Saurag Haus Nr. 5 liegenden, und der löbl. k. k. Staatsherrschaft Paok sub Urb. Nr. 14 dienstbaren Ganzhube sammt An- und Zugehör gewilligt, zur Vornahme derselben aber die drei Feilbietungstagsetzungen auf den 10. März, 7. April und 5. Mai l. J., jedesmal früh von 9 bis 12 Uhr in loco der Realität zu Saurag mit dem Beisatze angeordnet, daß diese Realität bei der ersten und zweiten Feilbietungstagsetzung nur um oder über den Schätzungswert bei der dritten aber auch unter demselben hintangegeben werde, wozu die Kauflustigen zu erscheinen eingeladen sind.

Das Schätzungsprotocoll, der Grundbuchextract und die Licitationsbedingungen können hieramts täglich eingesehen werden.

K. K. Bezirksgericht Idria am 25. Jänner 1840.

Z. 144. (2)

E d i c t.

Nr. 3180.

Von dem Bezirksgerichte Haasberg wird hiemit bekannt gemacht, daß man die wider Lorenz Klementschitz von Garbareuz mit Edicte vom 15. April 1832, wegen Verschwendung verhängte Curatel, nachdem der Grund derselben aufgehört hat, aufgehoben, und ihm wieder die freie Verwaltung seines Vermögens eingeräumt habe.

Bezirksgericht Haasberg, am 31. December 1839.

3. 137. (2)

Nr. 679.

Umlauffchreiben
des k. k. illyrischen Guberniums.
Bestimmung neuer Eingangs- und Ausgangs-
Zölle für Fische und Schalthiere. — Seine
Majestät haben mit allerhöchster Entschlie-
ßung vom 17. December 1839 in Ansehung der
Fische und Schalthiere neue Eingangs- und
Ausgangs-Zölle zu genehmigen geruht. —
Diese neuen Zollbestimmungen, deren Wirk-

samkeit mit dem Tage der Kundmachung eine-
zutreten hat, werden durch das nachfolgende
Verzeichniß zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Laibach am 16. Jänner 1840.

Joseph Camillo Freiherr v. Schmidburg,
Gouverneur.

Carl Graf zu Welsperg, Raitenau
und Primör, k. k. Hofrath.

Joseph Wagner,
k. k. Sub. Rath.

V e r z e i c h n i ß

Zoll-Nr.	Benennung der Artikel	Einfuhr			Ausfuhr		
		Maßstab der Verzollung	Zoll	Zollstätten, bei denen die Verzollung zu geschehen hat	Maßstab der Verzollung	Zoll	Zollstätten, bei de- nen die Verzollung zu geschehen hat.
		fl.	kr.		fl.	kr.	
1	Fische, frische, sowohl lebend als ge- schlachtet, aus dem Meere und aus süßen Wässern, auch Frösche, dann Biber und Otter	1 Etr. Sporco	1 40	Hülfz. Zollamt	1 Etr. Sporco	—	5
2	Schalthiere, nämlich: Auster und Meermuscheln, Meerspinnen, Fluß- u. Meerkrebse, Schildkröten, Schnecken u. dgl. . . .	detto	2 30	detto	detto	—	5
1)	Wenn lebende Fische aus süßen Wässern zu Lande und in Ge- fäßen mit Wasser zur Verzollung kommen, so ist von dem mit Einschluß des Wassers ausgemittel- ten Sporco-Gewichte der Fracht die Hälfte abzuschlagen, und nur von dem Reste der Zoll zu berechnen. Ist die Abwage un- thunlich, so kann der Raum- halt der Gefäße ermittelt und derselbe nach dem Verhältnisse, dem gemäß ein niederösterreichi- scher Eimer 120 Wiener Pfund den gleichgehalten wird, auf das Gewicht reduziert werden.						
2)	Diejenigen frischen Fischgattun- gen und Schalthiere, welche von inländischen Fischern in dem Gol- fe von Venedig gefangen werden, sind bei ihrer Einfuhr in das ve- netianische Gebiet zollfrei.						

Post-Nr.	Benennung der Artikel	Einfuhr			Ausfuhr		
		Maßstab der Verzöl- lung	Zoll		Maßstab der Verzöl- lung	Zoll	
			fl.	fr.		fl.	fr.
	3) Die für einzelne Districte der übrigen Küstenländer zugestanden den Begünstigungen bei der Einfuhr der frischen Fische und Schalthiere werden durch die gegenwärtigen Bestimmungen nicht geändert.						
3	Edelfische, zubereitete, darunter gehören nachbenannte Fische aus dem Meere und aus süßen Wässern, sie mögen getrocknet, geräuchert, in Del eingelegt, eingesalzen, marinirt oder auf eine andere Art zubereitet seyn, als: Aalsfische, Aische, Briken, Dick, Hausen, Lachs, Lachforellen, Lachssalmen, Schill, Sterlet oder Stör (Storioni), dann Accinghe, Anchio, Anguile, Anguilotti, Barboni, Bissate, Bosexhe, Branzini, Carpioni, Corbelle, Dentali, Granchi, Linguattole oder Sfogle, Lizze, Massiana, Naseli, Orate, Pescispada, Rombi, Sardelle, Sardelloni, Scalpe, Scarpioni, Sporcelle, Tarentella, Tono, Tonina, Vanioli und Volpini; auch Hausenrogen (Caviar) u. Bottarga	1 Etr. Sporco	5	—	Legstätte	1 Etr. Sporco	— 5
4	Fische, gemeine zubereitete, d. s. alle getrockneten, geräucherten, in Del eingelegten, eingesalzenen, marinirten oder auf was immer für eine andere Art zubereiteten Fische aus dem Meere und aus süßen Wässern, welche in dem überstehenden Zollsaße nicht genannt sind, dann gesalzene Fischdärme u. aller Fischrogen mit Ausnahme d. Caviaru. Bottarga	detto	2	30	detto	detto	— 5
5	Edelfische und gemeine (2 und 3) in den außerhalb der Zolllinie befindlichen Landestheilen zubereitete, gegen Ursprungszeugnisse Stockfische können bis zu 100 Wiener Pfund und von Häringen eine Tonne, ohne Rücksicht auf das Gewicht, bei allen Hülf- und Commercialzollämtern zum Eingange verzollt werden.	detto	1	15	detto	detto	— 5

3. 161. (1) Nr. 2294.

V e r l a u t b a r u n g.

Es sind nachstehende krainische Studentenstiftungsbefehle erlediget, und zwar: 1. Die vom gewesenen Pfarrer Kaspar Glavatz zu Kopp im Testamente vom 15. Juni 1761 errichtete Stiftung im jährlichen Ertrage von 35 fl. E. M. Dieselbe ist bestimmt: a) für Studierende, welche von den Brüdern oder Schwestern des benannten Stifters abstammen; b) in Ermanglung derselben die Hälfte des bezeichneten Stiftungsertrages für heilige Messen und die Hälfte für die armen und frommen Anverwandten des Stifters. Der Stiftungsgenuß ist auf keine Studien-Abtheilung beschränkt. Das Präsentationsrecht gebührt dem Ältesten der Familie. — 2. Zwei von Mathias Kastelliz, gewesenen Domherrn zu Neustadt und dessen Bruder Friedrich errichtete Stiftungen, die eine pr. 30 fl., die andere pr. 13 fl. 30 kr. E. M. Dieselben sind bestimmt: a) für Studierende, welche mit den besagten Stiftern verwandt sind, wobei der nähere Verwandtschaftsgrad den Vorzug gibt; b) in deren Ermanglung andere Studierende, u. kann bis einschließig die philosophischen Studien und falls sich der Stifftung dem Priesterstande widmet, auch während der theologischen Studien genossen werden. Das Präsentationsrecht hat der Älteste aus der Familie der dießfälligen Stifter auszuüben. — 3. Ein Plankell'scher Studentenstiftungsplatz, dermal im jährlichen Ertrage von 18 fl. E. M. Derselbe ist für Studierende, welche in der Stadt Stein, und in deren Ermanglung für Jene, welche in der Stadt Laibach geboren sind, bestimmt, und kann nur vom Anfange des dreizehnten bis zur Vollendung des siebenzehnten Lebensjahres genossen werden. Das Verleihungsrecht gebührt dem Gubernium. — 4. Zwei von Anton Raab errichtete Studentenstiftungsplätze, jeder im jährlichen Ertrage von 40 fl. E. M., bestimmt für Schüler der drei oberen Gymnasialklassen, welche Söhne Laibacher Bürger sind. — 5. Die von Anton Raab im Testamente ddo. Laibach am 12. Februar 1740, für Studierende, welche mit dem besagten Stifter oder dessen Gattinn verwandt sind, errichtete Stiftung im jährlichen Ertrage von 80 fl. E. M. Diese Stiftung kann von einem Studierenden in so lange genossen werden, als derselbe in Folge seiner Studien in einen geistlichen Orden treten oder Weltpriester werden kann. Das Präsentationsrecht über die Stiftungen

sub 4 und 5 gebührt dem Stadtmagistrate Laibach. — 6. Zwei von Dominik Repigh, gewesenen Pfarrer in Wippach, vermöge letztwilliger Anordnung vom 7. September 1747 errichtete Studentenstiftungsplätze, der eine im jährlichen Ertrage von 21 fl. 15 kr., der andere von 16 fl. 15 kr. E. M. Diese Stiftungen sind für arme Studierende überhaupt, jedoch nur bis zur Vollendung der philosophischen Studien bestimmt. Das Präsentationsrecht gebührt dem jeweiligen Herrschaftsbefitzer von Wippach gemeinschaftlich mit dem dortigen Pfarrer. — 7. Ein Stiftungsplatz von der von Johann Martin Schager, gewesenen Pfarrer zu Triffel, im Namen des Magister Adam Franz Schager im Jahre 1732 errichteten Stiftung im jährlichen Ertrage von 39 fl. 30 kr. E. M. Diese Stiftung ist bestimmt für Studierende, welche Agnaten, und in deren Ermanglung für solche, welche Cognaten des gedachten Stifters sind, wobei jedoch in jedem dieser Fälle der nähere Verwandtschaftsgrad, und bei einem gleichen Verwandtschaftsgrade das höhere Lebensalter des Stifters den Vorzug gibt. Dieselbe kann bis einschließig der philosophischen Studien und während des Studiums des Kirchenrechtes genossen werden. Das Präsentationsrecht übt der Älteste aus der Familie des Stifters aus. — 8. Die Andreas Schurbi'sche Stiftung, im jährlichen Ertrage von 27 fl. 30 kr. E. M. Diese Stiftung ist für einen Studierenden aus der vom Stifter Andreas Schurbi, gewesenen Verwalter des Gutes Thurn an der Laibach, hiezu berufenen drei Familien, deren Repräsentanten und nächsten Anverwandten des Stifters dermal Andreas Schurbi, Mathias Schluga und Martin Baupetisch im Bezirke Munkendorf sind, und in Ermanglung eines solchen Studierenden für diese Anverwandten zur Vetheilung bestimmt. — 9. Das von Joseph Serl, gewesenen Pfarrer von Roschana, unterm 27. Februar 1796 errichtete Studentenstipendium, im jährlichen Ertrage von 23 fl. E. M. Dieses Stipendium ist bestimmt: a) für einen Studierenden, welcher mit dem erwähnten, im Dorfe Tomai gebürtigen Stifter verwandt; b) in dessen Ermanglung für einen Studierenden von ehelicher Geburt, welcher im Pfarrbezirke Tomai oder Roschana geboren ist. Dieses Stipendium kann in den Gymnasialklassen, dann während der philosophischen und theologischen Studien genossen werden. Das Präsentationsrecht gebührt dem bischöflichen Ordinar

nariate in Triest gemeinschaftlich mit dem Pfarrer zu Roschana. — 10. Ein von Mathias Sluga, gewesenen Pfarrer zu Burgschleuniz in Niederösterreich, im Jahre 1716 errichteter Studentenstiftungsplatz, im jährlichen Ertrage von 50 fl. E. M. Diefes Stipendium ist bestimmt: a) für solche Studierende, welche von den im Dorfe Zauchen, im Bezirke Laak, und anderwärtig sich befindenden Verwandten des benannten Stifters und zwar aus der väterlich Sluga- und aus der mütterlich Kral'schen Familie; b) nach deren Absterben für solche Studierende, welche von den nächsten Verwandten des Stifters abstammen; c) in deren Ermanglung aber für jene Studierende, welche aus der Nachbarschaft St. Johann des Täufers zu Zauchen gebürtig, und endlich d) welche Krainer überhaupt sind. Das Präsentationsrecht gebührt zuvörderst den nächsten Verwandten aus der besagten Familie gemeinschaftlich. —

11. Den von Johann Andreas von Steinberg, Bischof von Skopia und Probst der Collegiatkirche zu Rudolphswerth in Krain, errichteter Studentenstiftungsplatz, dermal im jährlichen Ertrage von 36 fl. E. M. Derselbe ist für Studierende, welche aus der Familie von Steinberg, in Ermanglung derselben für solche, welche aus der Familie Glodich sind, bestimmt. Uebrigens muß der Stiffling entweder in Grätz oder in Wien studieren. Das Präsentationsrecht gebührt dem Steinberg'schen Beneficiaten am heil. Grabe nächst Laibach, und das Verleihungsrecht der Familie von Steinberg. —

12. Der erste von dem verstorbenen Dr. Joseph Stroy, gewesenen Districtsarzte zu Krainburg, in seinem Testamente vom 6. December 1826 errichtete Stiftungsplatz, dermal im jährlichen Ertrage von 105 fl. E. M. Zum Genusse dieses Stipendiums sind berufen: a) die nächsten Unverwandten des Stifters, und unter denselben jene, die sich durch gute Aufführung und guten Studienfortgang am meisten auszeichnen; b) in deren Ermanglung vorzugsweise brave, gut studierende, aus Virakendorf, dem Geburtsorte des Stifters, gebürtige Jünglinge. Das Patronatsrecht hiezu gebührt dem hochwürdigen fürstbischöflichen Laibacher Ordinariate. — 13. Der von Maria Suppanitsch zu Laibach errichtete Stiftungsplatz, im jährlichen Ertrage von 28 fl. E. M. Derselbe ist bestimmt für einen armen in dem Pfarrbezirke von St. Jacob in Laibach gebürtigen, gut studierenden Jüngling. Sollte jedoch kein derlei geeigneter Studirender vor-

handen seyn, so fällt der obige Stiftungsertrag einem im Brautstande befindlichen armen Bürgermädchen in Laibach zu. Das Recht zur Verleihung übt der Laibacher Stadtmagistrat aus. — Diejenigen, welche einen der erwähnten Stiftungsplätze zu erhalten wünschen, haben ihre Gesuche bis Ende März d. J. unmittelbar bei diesem Gubernium zu überreichen, und selbe mit dem Tauffsatze, dem Dürftigkeits-, dem Pocken- oder Impfungszeugnisse, dann mit den Studienzeugnissen vom 2. Semester 1839 und vom 1. Semester 1840 zu belegen. Uebrigens haben jene Studierende, welche ein Stipendium aus dem Titel der Verwandtschaft erhalten wollen, noch einen legalisirten Stammbaum beizubringen. — Laibach am 2. Februar 1840.

Joh. Nep. Ritter v. Znaimwerth,
k. k. Gubernial-Secretär.

3. 166. (1)

Nr. 2965.

K u n d m a c h u n g.

Die öffentlichen Prüfungen an der hiesigen Karl Franzens-Universität aus den Lehrgegenständen des juridisch-politischen Studiums im ersten Semester 18³⁹/₄₀ nehmen am 22. Februar d. J. ihren Anfang, und zwar in folgender Ordnung: aus der europäischen Staatskunde für die öffentlich Studirenden am 6., 7., 9. März und für Privatisten am 11. März. Aus dem römischen Civilrechte für die öffentlich Studirenden am 27., 28. Februar, und für Privatisten am 29. Februar. Aus dem Lehensrechte für die öffentlich Studirenden am 22., 24. Februar, und für Privatisten am 26. Februar. Aus den politischen Wissenschaften für die öffentlich Studirenden am 13., 14., 16. März, und für Privatisten am 12. März. — Welches mit voller Beziehung auf die k. k. Studienhofcommissions-Berordnung vom 4. April 1827, Gubernial-Eurrende vom 17. April 1827, Z. 8180, zu dem Ende bekannt gemacht wird, damit die Privatstudirenden zur gehörigen Zeit sich einfinden, und bei dem Directorate sich vorläufig mit den für Privatisten vorgeschriebenen Erfordernissen ausweisen, um senach den Prüfungen sich unterziehen zu können, weil ohne besondere erhebliche Gründe außer der öffentlichen Prüfungszeit keine Erlaubniß zur nachträglichen Ablegung der Prüfung ertheilt werden wird. — Vom k. k. jur. pol. t. Studien Directorate. Grätz am 16. Jänner 1840.

Gubernial - Verlautbarungen.
3. 139. (1) Nr. 1786. POLIZZA D'INCANTO.

per l'impresa dei lavori di stampa compresa la carta, occorrenti all'I. R. Governo della Dalmazia, ed agli altri ufficii pubblici sì politici, che giudiziarii, finanziarii ed economici, nonchè istituti di pubblica istruzione esistenti in Zara, come pure pella redazione di una Gazzetta provinciale con annessovi foglio ufficiale di avviso. — 1. La deliberazione si farà al pubblico incanto nel giorno 1.º aprile 1840 alle ore 11 del mattino nell'ufficio dell'I. R. Procura Camerale in Zara, colP intervento dell'I. R. Consigliere Governiale Procuratore Camerale e dell'I. R. Capo-Ragionato provinciale, e seguirà a favore del migliore offerente. Dietro poi la Governiale approvazione avrà luogo la stipulazione del relativo contratto. — 2. Sarà libero a chiunque di aspirare all'impresa semprechè nel caso di ottenuta aggiudicazione faccia eseguire i lavori da uno stampatore approvato. — 3. Verrà sperimentata l'asta per un triennio, cioè pel periodo dal 1.º luglio 1840 a tutto giugno 1843, e conseguita la miglior offerta per tale periodo, si passerà ad sperimentare l'asta dell'arrenda medesima per anni sei consecutivi, cioè dal 1.º luglio 1840 a tutto giugno 1846 ritenuta l'accettazione dell'uno o dell'altra secondo che parerà e piacerà al Governo. — 4. Non s'intendono compresi nella presente fornitura che i soli lavori da stampatore, e quindi sono escluse le incisioni in rame ed i lavori attinenti ai legatori di libri, se si eccettua unicamente lo stemma Imperiale da apporsi in tutte quelle stampe in cui fosse riputato necessario, relativamente al quale non resta riservato all'imprenditore alcun separato abbuono. — 5. Affinchè non nasca dubbio sulla qualità e grandezza della carta vengono queste determinate come segue in ragione di pollici di Vienna, e giusta gli acchiusi campioni.

1. Imperiale	altezzapol. 22	larghezza 31
2. Sotto-imperiale	„ „ 20	„ 28
3. Reale	„ „ 17	„ 24
4. Sotto-reale	„ „ 16	„ 22
5. Corona	„ „ 15	„ 20
6. Cancelleria	„ „ 15	„ 18
7. Leone	„ „ 14	„ 19
8. Tedesca	„ „ 14	„ 18
9. Realetta o tre lune	„ „ 12	„ 18

10. Da scrivere e bianca „ „ 11 „ 15
 11. Mezzana da stampa „ „ 15 „ 19
 12. Ordinaria: idem „ „ 13 „ 17
 13. Spiere idem „ „ 17 „ 23
 14. Imperiale da pacello colla „ 21 „ 31
 15. Reale idem „ „ 17 „ 24
 ben inteso che lo stampatore dovrà provvedersi di carta, che abbia non solo la prescritta dimensione, ma anco la dovuta buona qualità e bianchezza, mentre in caso contrario gli verranno restituiti i lavori. — 6. Qualora lo stampatore prendesse carta di una grandezza maggiore della espressa nelle suriferite qualità, ma che non giungesse alla grandezza della qualità superiore, questa dovrà cadere nella categoria, ed a prezzo della qualità inferiore. — 7. Se occorresse di stampare con una qualità di carta non contemplata dalla presente, avrà luogo di caso in caso un preventivo accordo col fornitore da farsi dalla Direzione della Cancelleria Governiale. Per altro il deliberatario dell'impresa delle stampe, qualora un tale convegno sulla somministrazione di altra qualità di carta non potesse aver luogo per qualsivoglia motivo, non potrà chiedere lo scioglimento del contratto principale pei lavori di stampe. — 8. Nelle ordinazioni che verranno fatte, verrà sempre prescritta dalla Direzione di Cancelleria la qualità della carta a tenore del §. 5. e dei caratteri da adoperarsi, e lo stampatore formerà, e dirigerà i suoi conti per ottenere il pagamento dopo spirato il mese, coll'annettere non solamente la ricevuta della consegna (che dovrà ritenere la conferma che la qualità della carta e dei caratteri impiegata fu conforme alla ordinazione fatta o al modello dato) ma anco l'esemplare stampato a norma dell'ufficio liquidatore. — 9. Se per abbaglio o per negligenza venisse adoperata dallo stampatore una qualità superiore di carta di quella che gli fu ordinata, il pagamento seguirà a norma della ordinazione. Se all'incontro egualmente per errore o negligenza venisse impiegata una qualità di carta inferiore di quella stata ordinata, il pagamento seguirà secondo l'effettiva qualità della carta, e secondo i prezzi stabiliti nel contratto per simile qualità di stampe; ritenuto che il Governo è in facoltà ed in arbitrio di restituire all'imprenditore simili stampe ogni qual volta si riscontrassero contrarie alle condizioni del contratto. — Le stesse

comminatorie valgono pure, non servendosi l'imprenditore dei caratteri che gli furono prescritti. — 10. L'esemplare di prova non sarà pagato separatamente, ma verrà compreso *gratis* nell'ordinazione. — 11. Le ordinazioni si faranno ordinariamente in ragione di risma di fogli interi 500, di mezza risma e di quarto di risma, in modochè se venisse ordinato un lavoro che non importasse un quarto di risma, dovrà questo ciò nulladimeno essere pagato in ragione di un quarto di risma. — In tutti i casi poi in cui la ordinazione non verrà fatta in ragione di quarto, di metà, o di risma di fogli interi, ma invece in ragione del numero degli esemplari occorrenti verranno questi pagati se saranno in mezzo, in quarto oppure in ottavo di foglio, in corrispondente proporzione del numero di fogli interi stampati; ferma però la condizione suespressa, che giammai il pagamento starà al disotto del quarto di risma vale a dire di fogli interi stampati 125. — 12. Siccome il prezzo verrà determinato in ragione delle differenti qualità di carta, così non verrà per conseguenza fatta differenza alcuna sul prezzo, se sia stampato molto o poco in uno, o mezzo foglio salvo il caso contemplato dall'articolo seguente. All'incontro lo stampatore sarà obbligato di adoperare que' caratteri che si desidereranno per ogni singolo lavoro di stampa da parte dell'autorità committente, senza pretendere aumento di prezzo, affinchè sia tolto l'inconveniente d'impiegare un intero foglio quando il lavoro può esser contenuto da mezzo foglio soltanto. — A base delle ordinazioni l'imprenditore, tosto approvato il contratto dovrà consegnare al Governo il saggio di tutti i caratteri della sua tipografia colla loro particolare denominazione. — 13. Pellepoche linee di stampa degli indirizzi di lettere, per quelle marche di annotazione solite farsi ne' referati di copiatura, spedizione ecc. e per le etichette di fascicoli pelle registature avranno luogo separati accordi colla Direzione di Cancelleria indipendentemente dai prezzi di contratto. — 14. Pel caso che occorresse la stampa di linee trasversali, allora soltanto sarà abbuonato all'imprenditore un maggior compenso, quando l'autorità committente avrà ordinato tale stampa mediante una seconda impressione, e con ordini di omettere le linee trasversali che esistevano nella prima impressione. — 15.

Lo stampatore non potrà nei lavori ordinati lasciare più grande margine di un pollice in tutti i lati, ed anco la metà, se si desiderasse, nè lasciare dei vacui troppo significanti nelle stampe, aumentando in tal guisa a suo beneplacito il numero dei fogli, dovendo in ciò dipendere dalle relative ordinazioni. Pel caso che il Governo volesse eseguire in parte delle stampe mediante un proprio apparato litografico, l'imprenditore non avrà perciò titolo ad indenizzo di sorta alcuna. — 16. Vengono fissati per prima voce fiscali li prezzi seguenti, compresa la carta ed i lavori di stampa per risma di fogli 500.

In carta Imperiale	fiorini 33 40
„ Sotto-imperiale	„ 24 30
„ Reale	„ 22 13
„ Sotto-reale	„ 17 40
„ Corona	„ 13 44
„ Cancelleria	„ 13 43
„ Leon	„ 10 47
„ Tedesca	„ 9 10
„ Realetta o tre lune	„ 8 50
„ Da scrivere bianca	„ 5 53
„ Mezzana da stampa	„ 13 44
„ Ordinaria da stampa	„ 4 54
„ Spiere idem	„ 24 30
„ Imperiale da pacchi coll. . . .	„ 24 30
„ Reale idem idem	„ 8 50

17. Qualunque sia l'opera da stamparsi non si potrà pretendere ulteriore mercede per composizione od altro, intendendosi di già compresa ne' stabiliti prezzi, eccettuata però la stampa della raccolta delle leggi su cui versa il seguente articolo. — 18. Viene accordata all'imprenditore la stampa della Collezione delle leggi ed ordinanze per la Dalmazia, cominciando dalla Collezione relativa all'anno 1837 e proseguendo finchè al Governo piacerà con le ulteriori, che gli verranno commesse durante l'impresa triennale o sessennale. 19. La collezione sarà eseguita in volume separato per ciascun anno con carta, caratteri e formato simili a quelli della collezione degli anni anteriori. — 20. Il Governo ne farà l'acquisto di centonovanta copie di ogni volume, ed un maggior numero nel caso soltanto che di più gliene occorressero. — 21. E' determinato il prezzo di carantani quattro di convenzione qual voce fiscale per ogni foglio di stampa della collezione delle leggi compresa la carta in ottavo cioè di 16 pagine, e l'imprenditore dovrà fare la consegna dei volumi legati

in brochure senza pretese d'indennizzazione pella legatura. — 22. L'imprenditore potrà però vendere le rimanenti copie che stampasse, ad un prezzo anco maggiore; ben inteso però che rimarrà fermo l'articolo 20 rispetto a quel numero maggior di copie che oltre alle 190 volesse il Governo acquistare. — 23. Le offerte di ribasso dovranno farsi dagli aspiranti pella generalità degli articoli compresavi pure la collezione delle leggi, e l'almanacco provinciale di cui tratta l'articolo 29 indicando la minorazione della somma in ragione di un tanto per cento. — 24. Onde evitare ogni arbitraria lentezza o dilazione nell'eseguire e consegnare le stampe commesse, restano fissati i termini di 4, 8 e 12 giorni per la stampa dei lavori commessi, e sarà di volta in volta l'uno o l'altro dei medesimi determinato secondo la importanza ed estensione del lavoro dall'ufficio committente, ben inteso che ove si trattasse di stampe di tale entità, che esigessero un lungo travaglio, verrà accordato all'imprenditore un termine maggiore proporzionato. In caso poi di urgente bisogno sarà tenuto dietro singola richiesta dell'autorità committente a prestarsi colla possibile celerità ai lavori di stampa anco in un termine più breve di quello che fu prescritto. — Per ogni caso di sorpasso dei termini fissati da indicarsi sempre in iscritto sopra la minuta dell'atto che si consegna alla stampa, l'imprenditore sarà assoggettato alla penalità di fiorini 10 riservando al Governo il diritto espresso nell'articolo 42 per tutti quei casi in cui da parte dell'imprenditore fosse sorpassato il termine della fornitura. — 25. Qualora l'imprenditore si permettesse di vendere, donare o comunicare sotto qualunque pretesto alcuna opera a lui confidata, senza il governiale permesso sarà sottoposto alla perdita di tutti gli esemplari stampati e dell'intero prezzo relativo, che gli sarebbe dovuto a tenore del contratto, fermo il diritto stabilito all'articolo 42; come pure non potrà sotto le indicate comminatorie ritenere e stampare degli esemplari per conto proprio senza gli assenti del Governo. — 26. Dovrà l'imprenditore per tutto il corso dell'impresa che qui si contempla, eseguire la stampa della Gazzetta di Zara, senza diritto a compenso per parte dell'Erario, potendo dal canto suo procurarsi il maggior numero possibile di associati. — Gli incomberà pure l'obbligo d'in-

serire gratuitamente nel foglio di Annunzi tutte le uffiziose pubblicazioni, patenti, avvisi, circolari, editti o polizze d'incanto per forniture, ed imprese di ogni natura, e gli editti di richiamo degli illegalmente assenti ecc. che gli venissero consegnati dalle diverse autorità della Provincia. 27. Pegli editti giudiziali poi, che riguardano persone assenti, od ignote, concorsi di creditori, e ventilazioni di eredità, è in diritto l'imprenditore di ripetere l'istantaneo ed anticipato pagamento delle competenze d'inserzione in base della tariffa posta in calce. Pel caso poi che delle imprevedute circostanze ostassero al pagamento, l'ufficio provinciale delle Tasse dovrà soddisfare l'imprenditore salvo rimborso dalla parte. In tutti gli altri casi dovranno le parti sopra ricerca delle quali sia immediatamente, sia mediante le autorità giudiziarie, vengono inseriti nella Gazzetta degli editti, e non trattandosi di affari ufficiosi, esser costretto all'immediato pagamento delle competenze d'inserzione. — 28. Sarà in dovere l'imprenditore di dare gratuitamente e verso il solo abbuono del bollo, sette copie della detta Gazzetta alla direzione di Speditura dell'I. R. Governo per l'uso a cui sono destinate. Così dovrà pure dar gratuitamente e verso il solo abbuono del bollo e porto posta una copia della detta Gazzetta ad ognuno dei seguenti uffizj: All'I. R. Presidente d'Appello. — All'I. R. Tribunale d'Appello. — All'I. R. Amministrazione Camerale del Litorale e della Dalmazia in Trieste. — All'I. R. Prefettura della Biblioteca di Corte in Vienna. — All'i quattro Tribunali Collegiali di Zara, Spalato, Ragusa e Cattaro. — All'i quattro Capitanati Circolari delle anzidette residenze. — All'I. R. Procura Camerale. — All'I. R. Ragioneria Provinciale. — All'I. R. Direzione di Polizia. — All'I. R. Direzione delle pubbliche Costruzioni. — Pel'a compilazione del detto foglio viene esteso in calce l'analogo programma. — 29. Sarà a carico dell'imprenditore di fornire annualmente l'almanacco provinciale per la Dalmazia in quel numero di esemplari, che il Governo riterrà necessari, senza pretendere che il solo compenso della spesa del bollo e della carta, che pel detto numero verrà impiegata. Il medesimo sarà impresso sopra carta spiera da stampa il cui prezzo viene stabilito qual voce fiscale a fiorini 8 alla risma. — 30. Pelle stampe

di detto Almanacco che gli verrà permesso, di vendere al pubblico, sarà autorizzato di accrescere del 20 per cento il prezzo stabilito. — 31. I concorrenti all'asta per venire ammessi all'offerta dovranno depositare a mani della Commissione l'importo di fiorini 150 in danaro sonante, che costituisce il decimo dell'intera cauzione. — 32. Saranno accettate offerte complessive pelle stampe e la Gazzetta, e separate pelle sole stampe e pella sola Gazzetta. Per questa i concorrenti all'asta dovranno depositare a mani della Commissione l'importo di fiorini 50 in danaro sonante, che costituisce il decimo della cauzione. — 33. Chiuso l'incanto non si accetterà alcun'altra offerta, ed i depositi verranno restituiti a tutti menocchè al miglior obblatore, il deposito del quale sarà pure restituito dopo che avrà presentato un deposito cauzionale per tutto il tempo dell'impresa complessiva di fiorini 1500 e di fiorini 1000 per l'impresa della sola stampa e rispettivamente di 500 per l'impresa della sola Gazzetta, oppure prestata una cauzione insolidaria con ipoteca speciale di stabili di città e di beni campestri non dispersi, corredati dalle prove di esclusiva proprietà dell'imprenditore o di chi per lui si farà peggio, che abbiano un valore bastante a termini del §. 1374 del vigente Codice civile per assicurare la suddetta somma di fiorini 1500 e rispettivamente di fiorini 500, e che non vi siano iscrizioni ipotecarie anteriori. Tale deposito cauzionale o assicurazioni ipotecarie dovranno prestarsi entro un mese dopo la stipulazione del contratto. — 34. Nel caso in cui per qualunque siasi difetto dell'imprenditore da esser riconosciuto in via amministrativa per parte del Governo, dovesse il Governo medesimo procurarsi in altro modo le occorrenti stampe, sarà l'imprenditore colla sua cauzione tenuto responsabile della differenza risultata a danno dell'Erario che dovrà risponder parimenti in via amministrativa colla base delle liquidazioni che verranno compilate dall'I. R. Ragioneria provinciale, le quali saranno tenute come ineccepibili. Sarà quindi in detto caso libero al Governo di dichiarare sciolto il contratto procedendo alla subasta a danno, spese e pericoli dell'imprenditore decaduto, e della sua cauzione. — 35. Se attesa la s. ppressione dell'I. R. Intendenza della finanza gli ufficj finanziari fossero forniti direttamente da Trieste delle stampe

occorrenti non avrà perciò titolo a compensi l'imprenditore. — 36. Qualora più persone facessero in comune un'offerta, in tal caso sono desse insolidariamente tenute verso l'Erario all'adempimento delle condizioni del contratto vale a dire l'uno per tutti e viceversa. — 37. Veranno ammesse le offerte scritte (polizze segrete) da presentarsi suggellate, corredate dal vadio, esprimente l'offerta importo d'arrenda tanto in cifra che in lettera e saranno da consegnarsi o prima dell'atto della subasta, alla Commissione incaricata della licitazione, ovvero durante l'asta. — L'offerta non potrà però ritenere alcun richiamo sopra altre offerte colla promessa di un ribasso alla pervenuta minima offerta. — 38. Le offerte non devono contenere alcuna condizione che non concorda con quelle della presente polizza d'incanto, ma bensì l'esplicita dichiarazione che l'offerente sarà per osservare esattamente le disposizioni contemplate dalla polizza stessa. — 39. Tutte le offerte scritte saranno dalla Commissione all'incanto in presenza di tutti gli aspiranti aperte e pubblicate dopo terminati i verbali esperimenti di asta, ossia dopo che gli offerenti avranno dichiarato di non poter fare alcuna ulterior offerta. — 40. Qual deliberatorio dell'appalto verrà considerato senza ulteriore incanto quegli, che o nell'esperimento verbale o giusta l'offerta scritta risulterà il miglior offerente inquanto che tale miglior offerta da per se fosse qualificata all'ammissione ed alla conclusione del contratto d'appalto. In tale incontro poi se le offerte verbale e scritta fossero eguali verrà data preferenza alla verbale: fra due o più eguali offerte scritte a quella per cui deciderà l'estrazione a sorte da effettuarsi immediatamente dalla Commissione all'incanto. — 41. L'atto di licitazione resta obbligatorio pel miglior offerente subito dal momento della seguita offerta, e pel Governo poi dal giorno in cui sarà seguita l'intimazione della riservasi ratifica, motivo per cui s'intenderà avere il miglior offerente rinunziato al disposto del §. 362 del Codice civile universale circa l'accettazione delle promesse. — 42. Sopra il ratificato protocollo d'incanto verrà esteso li formale contratto di cui il deliberatorio avrà da sopportare la spesa del bollo per un esemplare. Qualora poi il deliberatorio si rifiutasse di firmarlo, dovrà il ratificato protor-

cello d' incanto tenere le veci di formale Contratto, e questo protocollo sarà in tal caso munito a spese del deliberatario del prescritto bollo, e sarà in arbitrio del Governo o di obbligarlo all' adempimento delle condizioni del Contratto o di dichiarare sciolto il Contratto stesso, facendo eseguire da chi e come gli piacerà in via di subasta od in altra guisa e per qualunque prezzo i lavori assuntisi dall' imprenditore, e tenendo obbligato quest' ultimo alla rifusione delle spese maggiori da ciò derivate al Sovrano Erario. D' altronde ogni e qualunque risparmio che risultar potesse dovrà rimaner a beneficio dell' Erario, come pure a suo beneficio verrà in tal caso confiscata la prestata cauzione. — Eguale diritti spettano all' Erario, qualora l' imprenditore non fosse per adempiere esattamente anche ad un solo punto dello stipulato Contratto. — 43. In caso di morte dell' imprenditore prima dell' espiro del suo contratto gli obblighi, che ne derivano, passano nei di lui eredi ammenochè non preferisse il Governo di sciogliere tale Contratto. — 44. Le parti contraenti rinunziano al rimedio legale della lesione oltre la metà. — Segue il programma della compilazione della Gazzetta di Zara. — Il suo titolo sarà — CAZETTA di ZARA. — Essa dovrà sortire due volte alla settimana, un foglio per volta, nei giorni di posta per la Dalmazia. — Il prezzo pegli associati sarà

determinato dall' imprenditore colle condizioni del pagamento, con ciò per altro che ogni aumento dell' attuale prezzo dovrà dipendere dall' adesione del Governo. — Riguardo agli atti e documenti pubblici dell' impero e della provincia questo foglio sarà ufficiale. — Dovrà esser ordinariamente composto dei seguenti articoli: a) Notizie politiche estratte dai fogli di Vienna, Milano, Venezia, Trieste ed altri approvati dal Governo. — b) Notizie provinciali desunte da tutte le comunicazioni ufficiose, che il Governo vorrà fare al Bureau di redazione del foglio sopra li diversi oggetti concernenti ogni ramo di pubblica amministrazione. — c) Atti uffiziali governativi de' quali si trovasse utile e necessaria la diffusione. — d) Atti giudiziali ad istanza di parti. — e) Qualche articolo sopra notizie scientifiche, letterarie, di agricoltura, commercio ed arti relative alla provincia, scoperte fatte all' estero sopra tali argomenti applicabili agli usi ed interessi nazionali, restando in libertà dell' imprenditore di aggiungervi frammenti di letteratura piacevole ed istruttiva, filosofia, educazione, storia, bibliografia ed arti belle. — Per la inserzione degli avvisi privati nonchè degli Editi de' Tribunali Collegiali e delle Preture in oggetti contenziosi a non contenziosi si corrisponderanno all' imprenditore:

Da	1 a	10 linee	fior. —	30
"	11 a	20	"	45
"	21 a	30	"	1 —
"	31 a	40	"	1 30
"	41 a	50	"	2 —
"	51 a	60	"	2 30
"	61 a	70	"	3 —
"	71 a	80	"	3 30
"	81 a	90	"	4 —
"	91 a	100	"	4 30
"	101 a	110	"	5 —
"	111 a	120	"	5 30
"	121 a	130 e più senza limitazione	6	—

OSSERVAZIONI.

Ogni linea intera dovrà contenere per lo meno 45 lettere, ed ogni linea incominciata dovrà valere per una intera. — Per la seconda e terza pubblicazione si esigerà ogni volta la metà della detta Tassa. — Le pubblicazioni di una maggiore estensione saranno pagate colla proporzione medesima. — Cadaun foglio di riscontro sarà pagato con un carantano.

ZARA 28 Novembre 1839.

G. DE FELICINOVICH

Capo Ragionator.

LAGARDE

Consigliere di Contabilità.

Stadt- und landrechtliche Verlautbarungen.

3. 171. (1)

Mr. 686.

③ d i e t.

Von dem k. k. krainischen Stadt- und
Landrechte wird bekannt gemacht: Daß über
Ansuchen des Barthelma Smuk, in die öffent-
liche Versteigerung des ihm gehörigen, am
Congreßplatz hier sub Cons. Nr. 31 liegenden,
zum Stadtmogistrate Laibach dienstbaren Han-
ses sammt Morastanteils, im gerichtlichen
Schätzungswerthe pr. 10627 fl. gewilliget, und
zur Vornahme dieser Feilbiethung der 30.
März l. J. Vormittags 10 Uhr vor diesem
Gerichte bestimmt worden ist. Die Schätzung
des Hauses und die Licitations- Bedingnisse
können in der dießlandrechtlichen Registratur
und in der Kanzlei des Dr. Oblak eingesehen
werden. — Laibach am 25. Jänner 1840.

3. 169. (1)

Nr. 446

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in Krein wird anmit bekannt gemacht: Es sey über das Gesuch des Herrn Vincenz Freiherrn v. Schweiger als Rechtsnachfolger des Herrn Eugen Grafen v. Barbo, in die Ausfertigung der Amortisations-Edikte rücksichtlich des buchhalterischen Anweisungsscheines ddo. 25. Juli 1820, Nr. 14, über die bei der französischen Regierung liquidirte Pensionsforderung des Herrn Eugen Grafen v. Barbo pr. 977 Francs 87 Cent., oder 320 fl. 25 kr. C. M., gewilliget worden. Es haben demnach alle jene, welche auf gedachten Anweisungsschein aus was immer für einem Rechtsgrunde Ansprüche machen zu können vermeinen, selbe binnen der gesetzlichen Frist von einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen vor diesem k. k. Stadt- und Landrechte so gewiß anzumelden und anhängig zu machen, als im Widrigen auf weiteres Anlangen des heutigen Vizepräsidenten, Herrn Vincenz Freiherrn v. Schweiger, der obgedachte Anweisungsschein nach Verlauf dieser gesetzlichen Frist für getödtet, kraft- und wirkungslos erklärt werden wird. — Laibach den 25. Jänner 1840.

3. 170. (1)

Dr. 907 / 189

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in
Krain wird dem Mathias Marinich mittelst
gegenwärtigen Edicts erinnert: Es habe wi-
der denselben bei diesem Gerichte der Handels-
mann Franz Sartori, Klage auf Rechtsfert-
igung des mit dem dießgerichtlichen Bescheide
vom 31. Jänner 1840, Nr. 880, bewilligten
Verbotheß auf einen Wagen und zwei Pferde,
dann Zahlung von 80 fl. c. s. c. eingebracht,

und um eine Tagelohnung, welche hiermit auf den 24. Februar 1840, Vormittags 10 Uhr vor diesem k. k. Stadt- und Landrechte bestimmt wird, angeseht. — Da der Aufenthaltsort des Beklagten Mathias Marintich diesem Gerichte unbekannt, und weil er vielleicht aus den k. k. Erbländern abwesend ist, so hat man zu dessen Vertretung, u. auf seine Gefahr und Unkosten den hierortigen Gerichts-Advocaten Dr. Zwayer als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsache nach der bestehenden Gerichts-Ordnung ausgeführt und entschieden werden wird. — Der Beklagte wird dessen zu dem Ende erinnert, damit er allenfalls zu rechter Zeit selbst erscheinen, oder in zwischen dem bestimmten Vertreter, Dr. Zwayer, Rechtsbeistand an die Hand zu geben, oder auch sich selbst einen andern Sachwalter zu bestellen und diesem Gerichte namhaft zu machen, und überhaupt im rechtlichen ordnungsmäßigen Wege einschreiten wissen möge, insbesondere, da er sich die aus seiner Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird. — Von dem k. k. Stadt- und Landrechte Laibach am 4. Februar 1840.

Aemtliche Verlautbarungen.

3. 165. (1)

Dr. 273/81

Concurs: Aufschreibung.

Bei dem provisorischen Vergebungssteuer-
Amte zu Mauthen in Kärnten ist die Stelle
des Colletanten, womit ein Gehalt von Drei-
hundert Gulden Conv. M., freies Quartier,
zwölf Gulden Kanzlei, und zwölf Gulden Be-
leuchtungs-Pauschale, dann die Verpflich-
tung zur Leistung einer Caution im Gehalts-
betrage in Conv. M., entweder bar, oder mit
einer hypothekarischer Sicherstellung verbunden
ist, zu besetzen. — Diejenigen, welche diesen
Dienstplatz zu erhalten wünschen, haben sich
über die erforderlichen Gefälls- und Rech-
nungs-Kenntnisse über ihre bisherige Dienst-
verwendung, dann Fähigkeit zur Leistung der
Caution auszuweisen, ihre Gesuche im vor-
geschriebenen Wege längstens bis neun
und zwanzigsten Februar 1840, an
die k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung in
Klagenfurt zu überreichen, und darin zugleich
anzugeben, ob sie mit einem Gefälls-Beamten
der Provinzen Kärnten, Krain und Steyer-
mark, und in welchem Grade verwandt oder
verschwägert sind. — Von der k. k. Steyer-
märkisch-illyrischen vereinten Cameral-Gefälls-
Verwaltung. — Grätz am 24. Jänner 1840.